



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA Area: PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITÀ
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole". _____ (DE ANGELIS GENEROSO) _____ (DE ANGELIS GENEROSO) _____ (A. VITAGLIANO) _____ (M. LASAGNA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE	
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ (Onorati Enrica) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione <u>13/12/2018 - prot. 836</u> ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, e ss.mm.ii. "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 concernente: "Disciplina dell'Agriturismo";

VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii. "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole";

VISTO l'art. 11 della stessa legge regionale che prevede la costituzione di un tavolo regionale per la diversificazione agricola presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura;

ATTESO che il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 14/2006 prevede che con deliberazione di giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività del tavolo regionale della diversificazione agricola;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare il documento, avente per oggetto "Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole"., composto di n. 7 articoli costituenti parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- di adottare il documento, avente per oggetto "Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole"., composto di n. 7 articoli costituenti parte integrante del presente atto.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

“Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale per la diversificazione agricola”
ai sensi dell’articolo 11, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in
materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modificazioni e
integrazioni

Copia

“Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale per la diversificazione agricola” ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modificazioni e integrazioni

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Composizione
- Art. 3 - Durata in carica dei componenti del tavolo
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Decisioni assunte dal Tavolo
- Art. 7 - Modifiche alle modalità di funzionamento del Tavolo

Art. 1 (Oggetto)

Il presente documento disciplina le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività del Tavolo per la diversificazione agricola, ai sensi dell’art. 11 comma 2 della legge regionale 14/2006. Per attività di diversificazione agricola si intendono le attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 14/2006, ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e le attività multiprenditoriali, di cui all’art. 3 della predetta L.R. 14/2006.

Art. 2 (Composizione)

Il Tavolo è composto:

- a) dal Dirigente dell’Area competente in materia di diversificazione agricola, o un suo delegato;
- b) da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Dirigente dell’Area regionale competente in materia di diversificazione agricola, richiede alle Organizzazioni di categoria la designazione dei componenti che andranno a rappresentarli.

A tale adempimento le Organizzazioni devono provvedere nel termine di 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata designazione entro tale termine il componente non viene nominato. Le

designazioni e le nomine a sostituzione di componenti dimissionari, deceduti o decaduti avvengono con le stesse modalità.

È data facoltà alle Organizzazioni designanti di richiedere la sostituzione del componente a suo tempo designato.

È data facoltà al Dirigente dell'Area regionale di richiedere, all'Organizzazione di riferimento, con adeguata motivazione, la sostituzione del componente a suo tempo designato.

È dato mandato al dirigente dell'Area di coordinare i lavori del tavolo e di invitare allo stesso, di volta in volta, rappresentanti di altre direzioni regionali o, previo intesa, di altre amministrazioni interessate e i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata.

Tutti i componenti sono effettivi, non esistono componenti supplenti.

La partecipazione al tavolo è gratuita.

Art. 3

(Durata in carica dei componenti del tavolo)

I componenti del Tavolo regionale per la diversificazione, nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'art. 11, comma 3 della l.r. 14/2006, restano in carica fino al termine del mandato del Presidente della Regione che li ha nominati, ferma restando la facoltà del medesimo Presidente di revocare in qualunque momento l'incarico.

Art. 4

(Sede)

Il Tavolo si riunisce presso la sede della Direzione regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 5

(Convocazione)

Il Tavolo regionale della diversificazione agricola è convocato dal Dirigente dell'Area regionale competente in materia di diversificazione agricola, qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno e indicazione dell'orario della riunione almeno otto giorni prima.

La convocazione può avvenire anche per via informale mediante comunicazione via e-mail, fax, sms, o altro mezzo idoneo.

Per le riunioni aventi carattere d'urgenza, la convocazione, opportunamente motivata, potrà avvenire 24 ore prima della seduta.

L'ordine del giorno può essere modificato con il consenso della maggioranza dei componenti.

Il personale dell'Area competente in materia di diversificazione agricola svolge la funzione di segreteria e redige il verbale delle operazioni svolte.

In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti del Tavolo, con delega scritta, possono farsi rappresentare da altro membro.

Art. 6
(Decisioni assunte dal Tavolo)

Il Tavolo ha carattere consultivo e propositivo sui temi relativi alla diversificazione agricola. Le decisioni sono prese con il metodo del consenso.

Art. 7
(Modifiche alle modalità di funzionamento del Tavolo)

Il presente documento può essere modificato solo dalla Giunta regionale, anche su istanza della maggioranza dei componenti del Tavolo.

Copia